



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Roma,

Alle Regioni e Province autonome

All'Organismo di coordinamento AGEA

Agli Organismi pagatori

Alle Organizzazioni Professionali Agricole

Prot. DG PIUE n. 2954 del 08 maggio 2015

Oggetto: Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti

Pervengono richieste di chiarimento sull'applicazione di talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti riguardanti, in particolare, l'attività di pascolamento, la dimensione minima di superficie per accedere al sostegno accoppiato e le disposizioni transitorie in tema di controllo sulle erogazioni in agricoltura.

Pertanto, ferma restando la competenza dell'Organismo di coordinamento di determinare, ai sensi dell'articolo 31 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, con propri provvedimenti i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione della normativa nazionale riguardante i pagamenti diretti, si reputa opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Attività di pascolamento

In merito all'attività di pascolamento, occorre, innanzitutto, distinguere le fattispecie disciplinate, con decreto ministeriale 26 febbraio 2015, all'articolo 2, commi 3 e 4 (mantenimento delle superfici), da quelle regolamentate dall'articolo 3, commi 2 e 4 (attività agricola minima).

Nel primo caso (mantenimento delle superfici), infatti, si tratta di assicurare che le superfici possano essere mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori, che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. In altre parole, le pratiche applicate devono garantire che la superficie non sia soggetta a fenomeni di rinaturalizzazione, con proliferazione di arbusti ed infestanti e conseguenti rischi d'incendio, ne sia mantenuta l'accessibilità e possa essere utilizzata a fini produttivi con il ricorso alle sole pratiche colturali ordinarie. Tali superfici comprendono quelle sulle quali l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti e che possono essere considerate superfici ammissibili soltanto nel caso in cui su di esse siano svolte le pratiche per superfici destinate al pascolo che hanno carattere tradizionale ai sensi dell'articolo 7, lettera a), del regolamento



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

(UE) n. 639/2014 ed il pascolo sia comunemente applicato su tali superfici. In altre parole, le superfici sulle quali sono svolte le predette pratiche tradizionali diventano ammissibili soltanto se effettivamente pascolate.

Le altre superfici richiamate nell'articolo 2, comma 3, del decreto 26 febbraio 2015, comprese le superfici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 18 novembre 2014 (pascoli magri), sono quelle sulle quali l'agricoltore decide di esercitare unicamente il pascolo, fermo restando tuttavia, al fine di salvaguardare il carattere disaccoppiato del pagamento di base, la possibilità per l'agricoltore di dimostrare lo svolgimento dell'attività di mantenimento mediante lo sfalcio o altra operazione colturale in grado di mantenere comunque la superficie nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 2 del decreto 26 febbraio 2015.

Nel secondo caso (attività agricola minima), invece, poiché le superfici sono naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo, indipendentemente dall'effettuazione o meno di pratiche colturali, si rende necessario garantirne l'ammissibilità al pagamento di base attraverso lo svolgimento di un'attività minima. Poiché tali superfici corrispondono, ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6 del decreto 26 febbraio 2015, ai prati permanenti situati oltre una certa quota e caratterizzati da pendenza oltre il 30%, si considera che, in tale contesto, l'unica attività effettivamente praticabile sia il pascolamento, fermo restando tuttavia, al fine di salvaguardare il carattere disaccoppiato del pagamento di base, la possibilità per l'agricoltore di dimostrare, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 3, di aver effettuato, in alternativa al pascolamento, almeno uno sfalcio all'anno, ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Carico minimo di bestiame

Riguardo ad eventuali pericoli di sovra pascolamento cui potrebbe portare l'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto 26 febbraio 2015, si ritiene che, di norma, il valore indicato nel provvedimento (0.2 UBA/ha all'anno) - anche nell'ipotesi di concentrare il carico richiesto nel periodo minimo di pascolamento di 60 giorni (fermo restando che, ove non sussistano divieti, l'allevatore può aumentare tale periodo) - non conduca a fenomeni di pressione eccessiva sul pascolo. Tuttavia, proprio per tener conto della diversa produttività



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

connessa alle condizioni climatiche e morfologiche della superficie, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di sussidiarietà, possono adattare sia il carico minimo di bestiame per ettaro sia la durata minima del periodo di pascolamento. Tale facoltà dovrebbe, ovviamente, essere esercitata nel caso in cui le autorità preposte alla tutela del territorio stabiliscano dei periodi massimi di pascolamento incompatibili con il rispetto del carico minimo di 0,2 UBA/ettaro all'anno.

Pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale

Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale da parte delle Regioni o Province autonome, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 2, ai fini del calcolo delle UBA, sono considerati anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando tuttavia che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente gli aiuti a superficie, che su tali capi assume la gestione e il rischio d'impresa. Si tratta in sostanza di una pratica diversa dal pascolamento "conto terzi" oggetto della sentenza del TAR Lazio n. 802/2015.

Dimensione minima di superficie per accedere al sostegno accoppiato

L'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, ha stabilito in cinquemila metri quadrati la dimensione minima per azienda in relazione alla quale, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto.

Per evitare carichi amministrativi eccessivi e assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori che presentano la domanda unica, anche soltanto per il sostegno accoppiato, l'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto ministeriale 18 novembre 2014, ha stabilito le condizioni alle quali si può presentare la domanda per il sostegno accoppiato stabilendo il limite di tre UBA per le misure di cui agli articoli 20 (premi al settore latte), 21 (premi al settore carne bovina) e 22 (premi al settore ovicaprino) e di cinquemila metri per le misure di cui agli articoli 23 (premi ai settori frumento duro colture proteiche e proteaginose), 24 (premi al settore riso), 25 (premi al settore barbabietole da zucchero), 26 (premi al settore pomodoro da



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

industria) e 27 (premi al settore olio d'oliva). Dalla lettura del predetto articolo 19, comma 5, si evince che tali limiti non sono stabiliti per singolo settore e che pertanto possono concorrere, rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicaprini considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

Disposizioni transitorie in tema di controllo sulle erogazioni in agricoltura

L'articolo 9, comma 2, del decreto 20 marzo 2015, al fine di fornire soluzione a talune criticità ha introdotto specifiche modalità amministrative per controllare, attraverso la verifica dell'assenza di opposizioni dei legittimi proprietari dei terreni, la legittima erogazione dei contributi, nei casi in cui i terreni di proprietà di alcuni soggetti siano condotti da altri soggetti che su tali terreni richiedono il pagamento di aiuti diretti.

In ogni caso, qualora siano state accertate false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento di contributi pubblici, la condotta del dichiarante è suscettibile di una valutazione in termini di violazione di norme amministrative e penali e non rileva la circostanza che il proprietario non abbia fatto opposizione, poiché il riferimento giuridico diviene l'articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che, in caso di dichiarazioni mendaci - fermo restando le conseguenze penali di cui all'articolo 76 del medesimo DPR- stabilisce la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e gli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi